

NOTA INFORMATIVA



REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 OPERAZIONI NON COMMERCIALI (NCC, NCO) E ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Parzialmente interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Equipaggi di volo e organizzazioni per l'addestramento</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato</i>
OPV	<i>Operatori di aeromobili impiegati in operazioni non commerciali</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Con la nota informativa NI-2013-014 sono state fornite informazioni sull'entrata in vigore del Reg (UE) n. 800/2013 che, modificando il Reg. (UE) n. 965/2012 (di seguito denominato AIR-OPS), introduce, fra altro, i requisiti operativi per le operazioni non commerciali e per le organizzazioni di addestramento.

Con la nota informativa NI-2016-002 del 23/06/2016 sono state fornite informazioni più specifiche per l'attuazione delle previsioni regolamentari in vista della conclusione del periodo di opt-out.

Il Reg. (UE) 2016/1199 del 22/07/2016 ha poi introdotto semplificazioni per le operazioni di alcuni aeromobili complessi ed EASA ha recentemente comunicato che le Parti NCO e NCC sono applicabili anche alle Organizzazioni Registrate.

2. SCOPO

L'obiettivo di questa NI è fornire agli utenti interessati le informazioni utili per l'attuazione delle previsioni regolamentari in vista della conclusione del periodo di opt-out, che termina il 25 agosto 2016, nonché di aggiornare i contenuti della precedente NI 2016-002 ai recenti sviluppi normativi di indicati nel precedente paragrafo.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Regolamento (UE) 965/2012 come revisionato, i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono disponibili sul sito web EASA.

4. AEROMOBILI COMPLESSI - NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

- 4.1. Gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi (operazioni NCC) aventi la base principale delle operazioni in Italia o ivi residenti (qualunque sia lo Stato di registrazione degli aeromobili) dovranno entro e non oltre il 25/08/2016 dichiarare all'ENAC di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di tali aeromobili, nonché operare tali aeromobili in accordo ai requisiti stabiliti negli Annessi III (Parte ORO) e VI (Parte NCC) del Reg. AIR OPS.
- 4.2. La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta sul modello riportato in Appendice I alla Parte ORO (disponibile anche in formato editabile sul sito web dell'ENAC) e trasmessa, insieme agli allegati richiesti, alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio, utilizzando la posta elettronica certificata o, in subordine, la posta raccomandata AR. La Dichiarazione può essere trasmessa a partire dal 23 giugno 2016.
- 4.3. Prima dell'invio della Dichiarazione l'operatore dovrà richiedere e ottenere le approvazioni ENAC previste dal Reg AIR-OPS fra cui le MEL (ved paragrafo 5) ed eventuali approvazioni specifiche (SPA, ved successivo paragrafo 7).
- 4.4. Alla ricezione di dichiarazioni prive delle informazioni richieste o contenenti informazioni che indichino la non rispondenza ai requisiti applicabili, la Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC notificherà, nei termini di legge, all'organizzazione la non rispondenza e richiederà ulteriori informazioni. Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l'organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350.
- 4.5. Copia della dichiarazione e degli estremi di notifica dovranno essere tenuti a bordo dell'aeromobile.

Note:

- a) Per la definizione di aeromobile complesso e di operazione commerciale fare riferimento all'articolo 3 del Regolamento (CE) 216/2008.
- b) Per la definizione di base principale delle operazioni fare riferimento all'Annesso I del Regolamento AIR OPS.

5. AEROMOBILI COMPLESSI – MEL

L'operatore NCC deve richiedere l'approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) alla Direzione/Ufficio Operazioni competente dell'ENAC in accordo alle previsioni del Regolamento AIR OPS. Dopo l'approvazione iniziale, ogni variazione alla MEL deve essere approvata dall'ENAC.

Per gli aeromobili che dispongono già di una MEL approvata fare riferimento a quanto stabilito dall'Art. 9 del Reg. AIR OPS

6. AEROMOBILI COMPLESSI – VELIVOLI TURBOELICA MTOW NON SUPERIORE A 5700Kg

Gli artt.6.8 e 6.9 del Reg. AIR OPS, come emendato dal Reg. (UE) 2016/1199, stabiliscono che, rispettivamente in deroga agli artt. 5.3 e 5.5(a), gli operatori di velivoli complessi equipaggiati con motori turboelica ed aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5700 kg impiegati in operazioni non commerciali o per attività di addestramento devono operare tali velivoli in accordo all'Annesso VII.

In sintesi questo tipo di operazioni deve essere effettuato in accordo alla Parte NCO in luogo della Parte NCC.

7. AEROMOBILI NON COMPLESSI

- 7.1. Gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili diversi dagli aeromobili complessi (operazioni NCO) o con velivoli complessi turboelica di MCTOM \leq 5700 Kg, dovranno entro e non oltre il 25/08/2016 soddisfare i requisiti applicabili stabiliti nella Parte NCO del Regolamento AIR OPS.
- 7.2. Nel caso di aeromobili registrati in Italia o di aeromobili registrati in paesi terzi non UE (o equiparati) ma operati da operatori stabiliti o residenti in Italia, l'Autorità competente ai fini della Parte NCO è l'ENAC.
- 7.3. Per gli aeromobili registrati in uno Stato UE (o equiparati) l'Autorità competente ai fini della Parte NCO è l'Autorità designata dallo Stato di Registrazione dell'aeromobile.
- 7.4. Per le operazioni con palloni e alianti l'emendamento introdotto con il Reg. (UE) 2016/1199 consente agli Stati Membri di non applicare i requisiti ivi contenuti e mantenere le norme nazionali rispettivamente fino ad Aprile 2018 e Aprile 2019. Tenuto conto delle iniziative EASA in corso tese alla semplificazione delle norme operative applicabili a questi tipi di operazioni, ENAC si avvarrà di questa opzione al fine di evitare inutili dispendi di risorse.

8. APPROVAZIONI SPECIFICHE

- 8.1. L'Autorità competente per il rilascio di un'approvazione specifica all'operatore non commerciale è l'Autorità dello Stato in cui l'operatore è stabilito o residente. La modulistica e le istruzioni per il conseguimento delle approvazioni SPA sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Operazioni_di_volo/Approvazioni_Specifiche_%28SPA%29/index.html.
- 8.2. Per gli aeromobili registrati in paesi terzi non membri dell'UE (o equiparati), è però previsto che i requisiti della Parte SPA non si applicano per le approvazioni specifiche PBN, MNPS e RVSM se rilasciate dall'Autorità dello Stato di registrazione in conformità agli standard ICAO e se sono soddisfatte le condizioni riportate nella AMC1 ARO.GEN.300(a)(2). Al fine di consentire all'ENAC di effettuare le verifiche necessarie in tempo utile, si raccomanda a tali operatori di contattare l'ENAC (Funzione Organizzativa Controllo Operatori Stranieri) con adeguato anticipo rispetto alla data di trasmissione della dichiarazione. Per le altre approvazioni specifiche non è previsto alcun riconoscimento e gli operatori interessati devono richiederne il rilascio all'ENAC in accordo alla Parte SPA del Regolamento AIR OPS.

9. ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO APPROVATE (ATO)

- 9.1. In accordo all'articolo 5 punto 5 del Regolamento AIR OPS, le organizzazioni di addestramento aventi la base principale delle operazioni in uno Stato Membro UE (o equiparato) e approvate in conformità al Regolamento (UE) n. 1178/2011, quando effettuano addestramenti al volo verso, all'interno o all'esterno dell'Unione, devono operare:
 - velivoli ed elicotteri a motore complessi in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VI (Parte NCC) del Regolamento AIR OPS;
 - velivoli ed elicotteri a motore non complessi o velivoli complessi turboelica di MCTOM \leq 5700 Kg, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII (Parte NCO) del Regolamento AIR OPS.
- 9.2. Nel caso di aeromobili complessi operati unicamente per l'effettuazione di attività di addestramento al volo da organizzazioni di addestramento non è prevista la presentazione della dichiarazione in quanto non soggetti alle previsioni di cui alla Parte ORO del Regolamento AIR OPS (ma alla Parte ORA del Regolamento (UE) n. 1178/2011).
- 9.3. Le organizzazioni di addestramento approvate dovranno però verificare la propria rispondenza alla norma in relazione ai tipi di aeromobili operati ed inviare alla Direzione/Ufficio operazioni

dell'ENAC la *compliance checklist* firmata e l'Operations Manual aggiornato.

- 9.4. L'introduzione dei nuovi requisiti comporta l'applicazione dei principi di "*management of change*" in accordo al requisito ORA.GEN.200. Tutte le variazioni alla procedura sono gestite in accordo al requisito ORA.GEN.130.
- 9.5. Resta facoltà delle ATO, in particolare se in possesso anche di approvazione COA, di applicare i requisiti CAT laddove non meno restrittivi di quelli corrispondenti NCC o NCO.

10. ORGANIZZAZIONI REGistrate

- 10.1. L'EASA ha di recente comunicato l'interpretazione in merito alla quale i disposti di cui all'articolo 5 punto 5 sono applicabili anche alle "Registered Facilities" di cui al Regolamento JAR FCL, in virtù dei privilegi conferiti a tali imprese dal Regolamento (UE) 1178/2011.
- 10.2. Considerato che è necessario disporre di un adeguato intervallo di tempo al fine di permettere l'aggiornamento delle procedure e l'implementazione degli ulteriori adeguamenti richiesti dal regolamento da parte di tali imprese, al fine di evitare l'interruzione dei programmi didattici in corso, ENAC ha emesso, ai sensi dell'art. 14.4 del Regolamento (UE) n. 216/2008, un'esenzione temporanea di due mesi dei termini di applicazione del Regolamento (UE) n. 965/2012 alle operazioni di addestramento al volo effettuate dalle Organizzazioni Registrate di cui al Regolamento JAR FCL con aeromobili non complessi. Pertanto, in Italia per questa categoria di attività la data di obbligatorietà della Parte NCO è spostata dal 25 agosto 2016 al **26 ottobre 2016**.
- 10.3. Rimane inteso che le Organizzazioni Registrate che faranno uso dell'esenzione dovranno garantire per l'attività di addestramento al volo almeno il rispetto delle norme operative nazionali in vigore.
- 10.4. Entro il 25 ottobre 2016 le Organizzazioni Registrate dovranno presentare alle Direzioni/Uffici Operazioni competenti una dichiarazione a firma del Responsabile dell'Organizzazione attestante la rispondenza alla Parte NCO nonché di aver allineato le istruzioni e le procedure interne alle nuove norme operative.

11. AEROMOBILI ANNESSO II

Le operazioni non commerciali degli aeromobili rientranti nell'Annesso II al Regolamento (CE) 216/2008 continuano ad essere soggette alle previsioni di cui alla regolamentazione nazionale. E' comunque prevista l'emanazione di provvedimenti di adozione, anche per tali operazioni, dei contenuti della normativa comunitaria.

12. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: operazioni.volo@enac.gov.it

13. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa sostituisce la Nota Informativa NI-2016-002 e rimane in vigore fino a cancellazione.

Firmato
Il Direttore Regolazione Personale e Operazioni Volo
Marco Silanos